



**MINISTERO DELLE FINANZE**  
**DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO E DELLE TASSE**



**LEGGE SULLE TASSE CICLISTICHE E AUTOMOBILISTICHE**

*(R. decreto 30 dicembre 1923,  
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117, del 17 maggio 1924).*



ROMA  
BIBLIOTECA DELLO STATO

SETTEMBRE 1924

**MINISTERO DELLE FINANZE**  
**DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO E DELLE TASSE**

---

# **EGGE SULLE TASSE CICLISTICHE E AUTOMOBILISTICHE**

*(R. decreto 30 dicembre 1923,  
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117, del 17 maggio 1924).*

**ROMA**  
**LIBRERIA DELLO STATO**

**SETTEMBRE 1924**

---

1971) - Roma, 1924-25 - Stabilimento Poligrafico dello Stato.

**RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3283.**

**Approvazione del testo di legge sulle tasse ciclistiche e automobilistiche.**

*(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1924, n. 117)*

Relazione del Ministro Segretario di Stato per le finanze a S. M. il Re, in udienza 30 dicembre 1923, sul decreto che approva il testo di legge recante il titolo: « Legge sulle tasse ciclistiche ed automobilistiche ».

**SIRE,**

Poichè col recentissimo decreto-legge 20 dicembre 1923 sono state adottate tutte le disposizioni necessarie ad integrare la legislazione tributaria precedentemente vigente in materia ciclistica ed automobilistica, il Governo non si è trovato nella necessità di introdurre qualche altra disposizione di carattere innovativo nell'unito schema di decreto legislativo, che deve formare il testo delle leggi per le tasse sui velocipedi, motocicli, automobili ed autoscafi.

Si è ritenuto solamente opportuno di affermare esplicitamente nell'art. 20 l'obbligo solidale nel pagamento dell'ammenda per parte del conducente e del proprietario dei veicoli colti in contravvenzione, integrando così il disposto dell'art. 18 del testo unico 6 gennaio 1918, n. 135, allegato D, e dell'art. 17 del R. decreto-legge 22 novembre 1921, n. 1673, dai quali la solidarietà suaccennata risultava implicitamente stabilita.

Nel decreto che viene sottoposto a Vostra Maestà sono state trasfuse e coordinate le disposizioni contenute nelle seguenti leggi e decreti legislativi:

- 1° Testo unico di leggi 6 gennaio 1918, n. 135, allegato D;
- 2° R. decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2163, allegato H;
- 3° R. decreto-legge 22 novembre 1921, n. 1673;
- 4° R. decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1673;
- 5° R. decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1675;
- 6° R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 758;
- 7° R. decreto-legge 25 marzo 1923, n. 796;
- 8° R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 938;
- 9° R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2386;
- 10° R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2447;
- 11° R. decreto-legge 20 dicembre 1923, n. 2844.

Dopo i sommarî cenni suesposti confida il sottoscritto che Vostra Maestà vorrà munire della Sua Augusta firma il decreto-legge qui allegato.

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo  
con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per  
le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

E' approvato il testo di legge allegato al presente decreto,  
firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze, por-  
tante il titolo di:

« Legge sulle tasse ciclistiche e automobilistiche ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  
Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei  
decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di  
osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, Il Guardasigilli: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1924.

Atti del Governo, registro 224, foglio 111. — GRANATA.

45797

# INDICE

## LEGGE SULLE TASSE CICLISTICHE ED AUTOMOBILISTICHE.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2983).

Relazione e Regio decreto . . . . .	Pag. 3
Art. 1. — Imposizione delle tasse sulla circolazione dei velocipedi — Tabella delle tasse — Riscossione della tassa sui velocipedi mediante contrassegni venduti a mezzo dei Comuni . . . . .	5
Art. 2. — Obbligo dei Comuni di vendere i contrassegni dopo aver proceduto al taglio del listello di alluminio di una delle alette . . . . .	6
Art. 3. — Applicazione obbligatoria del contrassegno ai velocipedi nel posto prescritto — Eccezione per i velocipedi in corso di regolare spedizione e debitamente imballati . . . . .	6
Art. 4. — Compartecipazione dei Comuni alle tasse sulla circolazione dei velocipedi . . . . .	6
Art. 5. — Imposizione delle tasse annuali sulla circolazione dei motocicli e degli automobili e sulla navigazione degli autoscafi — Speciali detrazioni per le tasse pagate nel secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno solare . . . . .	6
Art. 6. — Determinazione della potenza normale dei motori degli autoveicoli e degli autoscafi soggetti a tassa — Formalità per ottenere il certificato di visita e prova . . . . .	7
Art. 7. — Formule che debbono essere adottate per la determinazione della potenza normale delle varie specie di motori, agli effetti della liquidazione della tassa annuale sugli autoveicoli e gli autoscafi — Facoltà dei circoli ferroviari d'ispezione d'invitare i possessori di automezzi ad una nuova verifica dei motori . . . . .	7
Art. 8. — Esenzione quinquennale da tassa per gli autoveicoli e autoscafi di fabbricazione nazionale messi in azione da motori elettrici — Trattamento tributario dei velocipedi muniti di piccoli motori ausiliari e dei natanti provvisti di motore fuori bordo . . . . .	10

- Art. 9. — Bollo sulle domande per ottenere l'abilitazione a condurre autoveicoli ed autoscafi — Tassa di concessione governativa per la vidimazione annuale dei certificati di idoneità a condurre automobili, autoscafi e motocicli . . . . . Pag. 10
- Art. 10. — Uffici competenti a riscuotere le tasse sui motocicli, automobili ed autoscafi — Riscossione della tassa sugli autoveicoli ed autoscafi mediante rilascio di bolletta, con attestazione di quietanza sulla licenza di circolazione . . . . . » 11
- Art. 11. — I motocicli, automobili ed autoscafi devono portare il contrassegno nel posto prescritto, come distintivo esterno dell'eseguito pagamento della tassa . . . . . » 12
- Art. 12. — Pagamento della differenza di tassa per gli autoveicoli ed autoscafi destinati nel corso dell'anno ad uso diverso — Nuovo collaudo degli autocarri da destinarsi al trasporto di persone . . . . . » 12
- Art. 13. — Cambio del contrassegno per gli autoveicoli e gli autoscafi: diritto fisso relativo . . . . . » 13
- Art. 14. — Esenzioni permanenti dal pagamento delle tasse stabilite dalla presente legge. Obbligo di speciale contrassegno per i veicoli esenti da tassa . . . . . » 13
- Art. 15. — Esenzione temporanea per i veicoli importati temporaneamente dall'estero . . . . . » 14
- Art. 16. — Riscossione dei supplementi di tassa . . . . . » 14
- Art. 17. — Compartecipazione dei Comuni e delle Provincie alle tasse sugli autoveicoli ed autoscafi . . . . . » 14
- Art. 18. — Divieto ai Comuni di imporre alcuna tassa sui velocipedi, motocicli, automobili ed autoscafi . . . . . » 15
- Art. 19. — Circolazione di prova dei motocicli e degli automobili, a tassa speciale, con contrassegni mobili. . . . . » 15
- Art. 20. — Pene pecuniarie per le contravvenzioni — Solidarietà tra conducente e proprietario dei veicoli per il pagamento delle ammende . . . . . » 15
- Art. 21. — Sequestro dei velocipedi circolanti senza il contrassegno comprovante l'effettuato pagamento della tassa — Sequestro degli autoveicoli e degli autoscafi colti in contravvenzione quando non sia possibile identificarne il possessore ed in conducente . . . . . » 17
- Art. 22. — Ammende per gli abusi nelle vendite dei contrassegni — Contraffazione dei contrassegni . . . . . » 17
- Art. 23. — Procedura per la definizione delle contravvenzioni . . . . . » 18

Art. 24. — Definizioni delle controversie amministrative relative alle tasse contemplate nella presente legge — Competenza del Tribunale civile per la cognizione delle controversie in sede giudiziaria relative all'applicazione e riscossione di dette tasse — Prescrizione dell'azione penale per le contravvenzioni . . . . .	Pag. 18
Art. 25. — Vendita dei veicoli sequestrati . . . . .	18
Art. 26. — Agenti e funzionari competenti per l'accertamento delle contravvenzioni — Quote di compartecipazione ai verbalizzanti sul prodotto netto delle pene pecuniarie riscosse . . . . .	19
Art. 27. — Rilascio di speciali permessi per il trasporto eccezionale di persone su autocarri assoggettati alla tassa ridotta prevista per il trasporto delle merci . . . . .	20
Art. 28. — Tasse di concessione per il rilascio dei permessi sindacati e formalità per ottenerli . . . . .	20
Art. 29. — Permessi per effettuare corse fuori linea con autoveicoli adibiti a servizio pubblico regolare e postale . . . . .	20
Art. 30. — Applicabilità della presente legge nelle nuove Province, fatta eccezione per i comuni di Zara e Lagosta . . . . .	21
Art. 31. — Facoltà al Governo di provvedere col regolamento all'attuazione della legge . . . . .	21
Allegato A. — Tariffa delle tasse sui motocicli e sulle motocarrozette . . . . .	22
Allegato B. — Tariffa delle tasse sulle autovetture e sugli autocarri . . . . .	23
Allegato C. — Tariffa delle tasse sugli autocarri . . . . .	28



**STABILIMENTO POLIGRAFICO  
PER L'AMMINISTRAZIONE  
DELLO STATO — ROMA 1924**